



COMUNE DI MASSA LUBRENSE

80061 Provincia di Napoli

(Penisola Sorrentina)

Tel. 081 5339401

C.F. 00637560632

protocollo.massalubrense@pec.it

Prot. n. 21091

Ordinanza n. 166

Oggetto: SOSPENSIONE ATTIVITA' SPORTIVE DI GRUPPO NON AGONISTICHE PRATICATE NELLE STRUTTURE SPORTIVE DI PUBBLICA PROPRIETA'

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il DPCM 1 marzo 2020, con il quale sono state adottate, ai sensi dell'art.3 del menzionato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3, misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, con contestuale cessazione dei provvedimenti, anche contingibili ed urgenti adottati anteriormente allo stesso DPCM 1 marzo 2020;

Visti i successivi DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 25 marzo, 1 aprile, 10 aprile e 26 aprile 2020 recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il DL 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al **15 ottobre 2020** ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020, pubblicata in G.U., Serie Generale, n. 193 del 03 agosto 2020;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 n.17 del 24 luglio 2020;

RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania in precedenza emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19

VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.69 del 31 agosto 2020 e n. 71 del 09/09/2020 emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19;

VISTO il DPCM 7 settembre 2020;

RILEVATO che la proroga dello stato di emergenza impone ancora una volta la piena attuazione delle misure e prescrizioni volte al contenimento della diffusione del virus;

CONSIDERATO che, nonostante le misure di prevenzione abbiano permesso un controllo efficace dell'infezione, ad oggi, comunque, l'esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste ancora una diffusione del virus;

PRESO ATTO che sul territorio comunale si registrano oltre 10 casi di contagio al Covid19 e che vi sono numerosi tamponi di controllo in attesa di esito;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

CONSIDERATO che il Comune è proprietario di strutture sportive, quali il campo sportivo "Marcellino Cerulli" e la palestra annessa all'I.C. "Pulcarelli";

VISTO l'art. 50, comma 5 del d.lgs 267/2000, ai sensi del quale "In particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale";

RITENUTO necessario, nell'interesse della comunità rappresentata, disporre la sospensione delle attività sportive di gruppo non agonistiche, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scuole calcio e corsi di avviamento alla pallavolo;

ORDINA

Sono sospese in via precauzionale, con effetto immediato e fino a nuova ordinanza, le attività sportive di gruppo non agonistiche, praticate nelle strutture sportive di pubblica proprietà

STABILISCE

Di trasmettere la presente ordinanza alle associazioni sportive che svolgono attività non agonistica nelle suddette strutture, al competente settore dell'Asnapoli3sud, alla Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di Massa Lubrense, Al Commissariato P.S.

Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio online, sul sito istituzionale e di diffonderlo nei canali social network per la massima conoscenza della popolazione.

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro competente, da presentarsi entro 60 gg. ed al T.A.R. competente sempre entro 60 gg. oppure in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Massa Lubrense, 24 settembre 2020



Il Sindaco

Lorenzo Balducelli